

**Regione Piemonte**

**L.R. 28/12/2012, n. 18 (Art. 17)**

**Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie.**

Publicata nel B.U. Piemonte 28 dicembre 2012, n. 52, S.O. n. 2.

(...)

**Art. 17 Modifiche alla L.R. n. 9/2004.**

**In vigore dal 28 dicembre 2012**

1. Dopo l'*articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9* (Legge finanziaria per l'anno 2004), è inserito il seguente:

"Art. 21-bis.

(Liquidazione coatta amministrativa impresa assicurativa)

1. Nell'ambito del programma assicurativo per i rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali di cui all'articolo 21, qualora l'impresa aggiudicataria della polizza assicurativa integrativa del fondo speciale sia assoggettata a procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle aziende del servizio sanitario regionale, a titolo di anticipazione, con facoltà di rivalsa, le somme a copertura degli esborsi relativi ai sinistri rientranti per valore nei limiti della polizza per la parte di competenza dell'impresa assicurativa.

2. Le somme percepite dalle aziende sanitarie regionali relativamente ai sinistri di cui al comma 1, a seguito dell'insinuazione nel passivo fallimentare dell'impresa assicurativa sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, sono trasferite alla Regione con le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

3. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2012 con le risorse finanziarie stanziato nell'UPB DB20151 e per gli anni successivi con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'*articolo 8 della L.R. n. 7/2001* e dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003).".

---

(...)